

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 147

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TURRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2001 (*)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull’applicazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, con
particolare riferimento alla decoibentazione dei vagoni ferroviari

() Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta per far luce sulla effettiva applicazione della legge 27 marzo 1992, n. 257. Tale legge contiene precise disposizioni che vietano l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, il commercio e l'utilizzo dell'amianto, prescrive l'obbligo di bonifica per le zone inquinate dalle fibre aerodisperse ed indica le modalità di smaltimento del materiale estratto.

A distanza di nove anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, grazie all'intervento della magistratura, delle associazioni ambientaliste, delle denunce dei Verdi e dei *mass media*, l'opinione pubblica si è accorta che poco o nulla è stato fatto, nonostante l'accertata cancerogenità dell'amianto. L'impiego di questa sostanza per anni è stato molto diffuso e differenziato in diversi campi quali l'edilizia, i trasporti, i rivestimenti antincendio, le condotte, le coperture di edifici in generale, l'abbigliamento, eccetera.

Le fibre di amianto sono assunte dall'uomo per inalazione, attraverso l'apparato respiratorio, oppure tramite l'ingestione e risultano dannose anche se assunte in minima quantità, visto che questa sostanza cancerogena non ha alcun livello di soglia o limite che possa garantire la salute di coloro che ne dovessero essere esposti.

Recenti studi scientifici confermano che non è possibile rimediare alle lesioni pro-

dotte dall'absesto e che esso produce tumori maligni della pleura e del peritoneo oltre che polmonari e gastrointestinali.

Il presente disegno di legge fa riferimento in particolare alla mancata decoibentazione dei vagoni ferroviari contenenti amianto: la colpevole inerzia delle Ferrovie dello Stato ed i dati contraddittori forniti circa l'effettivo numero delle carrozze bonificate e di quelle ancora da bonificare nonché sulla «sorte» dell'amianto estratto, rendono necessaria l'istituzione della Commissione parlamentare in oggetto, considerato che a tutt'oggi non è ancora stato predisposto nessun piano di decoibentazione e che la situazione sta diventando sempre più grave e pericolosa per la salute di migliaia di cittadini.

La preoccupazione è dovuta al fatto che sono da imputare all'amianto oltre 400 decessi annui e che, considerato che la latenza delle malattie provocate dall'esposizione all'amianto può essere anche di trent'anni, si prevede saranno molti di più nei prossimi anni.

L'articolo 1 istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta e definisce l'oggetto dell'intervento. L'articolo 2 ne determina la composizione. L'articolo 3 disciplina le audizioni e le testimonianze rese di fronte ad essa. L'articolo 4 determina le modalità di richiesta di atti e documenti. L'articolo 5 disciplina il segreto d'ufficio. L'articolo 6 prevede la possibilità per la Commissione di organizzare i propri lavori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Commissione parlamentare
di inchiesta sull'applicazione della legge
27 marzo 1992, n. 257)*

1. È istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) verificare l'attuazione delle disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, delle unità sanitarie locali, delle imprese pubbliche e private, anche esercenti servizi di smaltimento o qualsiasi altra attività inerente il ciclo per la cessazione dell'impiego di amianto;

b) svolgere e avviare indagini atte a far luce sull'applicazione della citata legge n. 257 del 1992 e in modo particolare sulla decoibentazione dei vagoni ferroviari;

c) prospettare soluzioni legislative e amministrative ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato e degli enti locali;

d) presentare al Parlamento una relazione sull'attività svolta al termine dei propri lavori nonché riferire ogni volta che lo ritenga opportuno.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami di sua competenza con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini ed inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale,

emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e quali documenti non devono essere divulgati. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso e a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. La Commissione può richiedere alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali, alle unità sanitarie locali, alle imprese pubbliche e private e a quelle esercenti servizi di smaltimento o qualsiasi altra attività inerente il ciclo per la cessazione dell'impiego di amianto tutti gli atti o documenti ritenuti necessari per le finalità di cui alla presente legge.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun

componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro della giustizia. La Commissione si avvale altresì di tre esperti designati, rispettivamente, dai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, e delle attività produttive, di un esperto designato, rispettivamente, dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

